

**CONVENZIONE TRA IL
COMUNE DI LOREO
E L'ESERCIZIO COMMERCIALE _____
PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE
DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

TRA

Il Comune di LOREO Codice fiscale 00092880293 nella persona di Patrizia Vianello che agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune di Loreo – con sede in Piazza Municipio, 4 - 45017 Loreo (RO) che rappresenta nella sua qualità di responsabile del Servizio Socio-Assistenziale ai sensi dell'art. 107, comma 3 D.Lgs. 267/2000

E

l' Esercizio commerciale
con sede inVia P.IVA.....,
nella persona del/la Sig./Sig.ra
che interviene al presente atto in qualità di.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari e/o beni di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 20,00 (venti) sono rilasciati dal Comune di Loreo; potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato nel periodo 16.04.2020 al 31.05.2020.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto, con allegati i buoni spesa in originale per cui il rimborso è richiesto, firmati dal beneficiario e dall' esercente, corredati da scontrino fiscale e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su codice IBAN indicato..

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato ha facoltà di consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune con frequenza settimanale/bisettimanale/mensile.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

1. prodotti alimentari di prima necessità e bevande analcoliche;
2. prodotti farmaceutici;
3. prodotti per la pulizia della casa;
4. prodotti per l'igiene personale.

Non possono essere acquistati alcolici, cosmetici e prodotti di lusso

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a tutto il 31.05.2020, salvo successive e/o eventuali proroghe.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Rovigo, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Loreo.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune di Loreo
Il Responsabile Servizi Sociali

Patrizia Vianello

L'Esercizio Commerciale
